

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE PRO MUSICA-RUDA APS DEL 28 GIUGNO 2022

Il 28 giugno 2022 in Ruda (Ud) presso il Ricreatorio Don Valeriano Lepre in via Roma, n. 5 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'**Associazione Pro Musica-Ruda APS** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS richiesto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione Stefano PADOVAN, il quale dopo aver verificato che, a norma dell'art. 12 dello Statuto:

ACCERTATE

l'identità e la legittimazione dei presenti in persona: Bais Flavia, Bertogna Manuela, Bonutti Barbara, Calligaris Manuela, Fumo Lorenzo, Comuzzo Elena, Cristin Elisa, Defend David, Del Stabile Caterina, Feresin Martina, Franz Ethel, Fumo Alice, Fumo Margherita, Lubrano Assunta, Guerra Patrizia, Guglielmucci Giovanna, Lavarian Cristina, Politti Miriam, Melkumyan Varduhi, Mian Palmina, Mocchiutti Brigitta, Modesti Angela, Montalto Margherita, Moratti Luisa, Morsut Maria Maddalena, Oblach Eliana, Padovan Stefano, Peressin Raffaella, Rizzutto Anita, Saliste Kart, Sgubin Alfonso, Simeon Barbara, Spanghero Ester, Spanghero Vera, Todisco Chiara, Unfer Gilberto, Vit Bruna, Vit Clara, Zanini Daniele, Zuccheri Arcide e Zuccheri Igor e per deleghe: deleganti Bacchin Debora, Casasola Heidy Lucia e Casotto Alessia delegato Defend David; deleganti Ballaminut David, Bratus Valentina e Gratton Alessandro delegato Fumo Margherita; deleganti Buiatti Lisa, Allegro Luca e Tonin Agnese delegato Padovan Stefano; deleganti De Corte Marzia, Chiandit Carla e Colaut Elisa delegato Moratti Luisa; deleganti D'Alessio Sabrina, Dal Bo' Marco e Bradaschia Patricia delegato Sgubin Alfonso; deleganti Forza Michela, Fredolini Giampaolo e Shyti Brisilda delegato Spanghero Vera; deleganti Stabile Delia, Gardenal Alessandro delegato Zuccheri Arcide; deleganti Gratton Maurizio, De Grassi Paola, Olivo Rachele delegato Cristin Elisa; deleganti Iustulin Isabella, Morsut Fidalmo e Morsut Claudia delegato Morsut Maria Maddalena; deleganti La Fratta Alessandra, Panontin Elisa, Facchinetti Paola delegato Mian Palmina; deleganti Settimi Maria Rosa, Marconi Marzia, Menon Marta delegato Unfer Gilberto; deleganti Movio Alberta, Tomasin Fabrizio, Olivieri Alessandro delegato Mocchiutti Brigitta; deleganti Pugliano Filomena, Puntin Stefano, Tomasin Dimitri delegato Peressin Raffaella; deleganti Battistel Rosa, Savli



Natasa, Stellato Giuseppe delegato Vit Bruna; deleganti Di Vendra Nunzia, Di Piazza Marta, Donda Valentino delegato Oblach Eliana per un totale di 86 (ottantasei) associati di cui 42 di persona e 44 per delega su 109

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

PROPONE

di nominare quale segretario verbalizzatore dell'Assemblea la signora Fumo Margherita.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Prende la parola il Presidente Stefano PADOVAN, il quale espone la necessità di modificare l'articolo 15 dello Statuto a seguito di un rilievo fatto dal Servizio Politiche Terzo Settore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito al fatto che le Associazioni del Terzo Settore non possono ricorrere de jure alla cooptazione di uno più amministratori in sostituzione di quelli eletti.

Il Presidente procede alla lettura dell'articolo 15 dello statuto, così modificato, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente e nel verbale viene riportata la modifica:

"ARTICOLO 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)":

Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri, l'Organo di Amministrazione, provvederà alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione in relazione al numero dei voti ricevuti. I Consiglieri così subentrati dureranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione. Esaurita tale lista si provvederà al reintegro alla prima Assemblea ordinaria dei Soci.

Qualora la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione venga meno, per qualsiasi causa, si dovrà convocare con la massima urgenza consentita l'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente Stefano Padovan informa l'Assemblea che su suggerimento del CSV di Udine visto il perdurare dell'epidemia da Covid 19 si è deciso di aggiungere agli articoli 13 e 15 la possibilità di svolgere le Assemblee del Direttivo e dei Soci da remoto.

Il Presidente procede alla lettura degli art. 13 e 15 con le seguenti aggiunte:

"ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA";

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e garantire la corretta espressione del voto e la sua riservatezza quando richiesto.

"ARTICOLO 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e garantire la corretta espressione del voto e la sua riservatezza quando richiesto.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con voto unanime, delibera l'approvazione dello statuto come sopra modificato, che viene allegato al presente atto e che ne forma parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

L'Assemblea delega il Presidente al compimento degli atti necessari alla registrazione, presso l'Agenzia dell'Entrate competente, del Verbale e dello Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.30.

Il presente verbale redatto su due facciate viene letto e approvato a Ruda il 28 giugno 2022.

La Segretaria

Marcello Tundo

Il Presidente

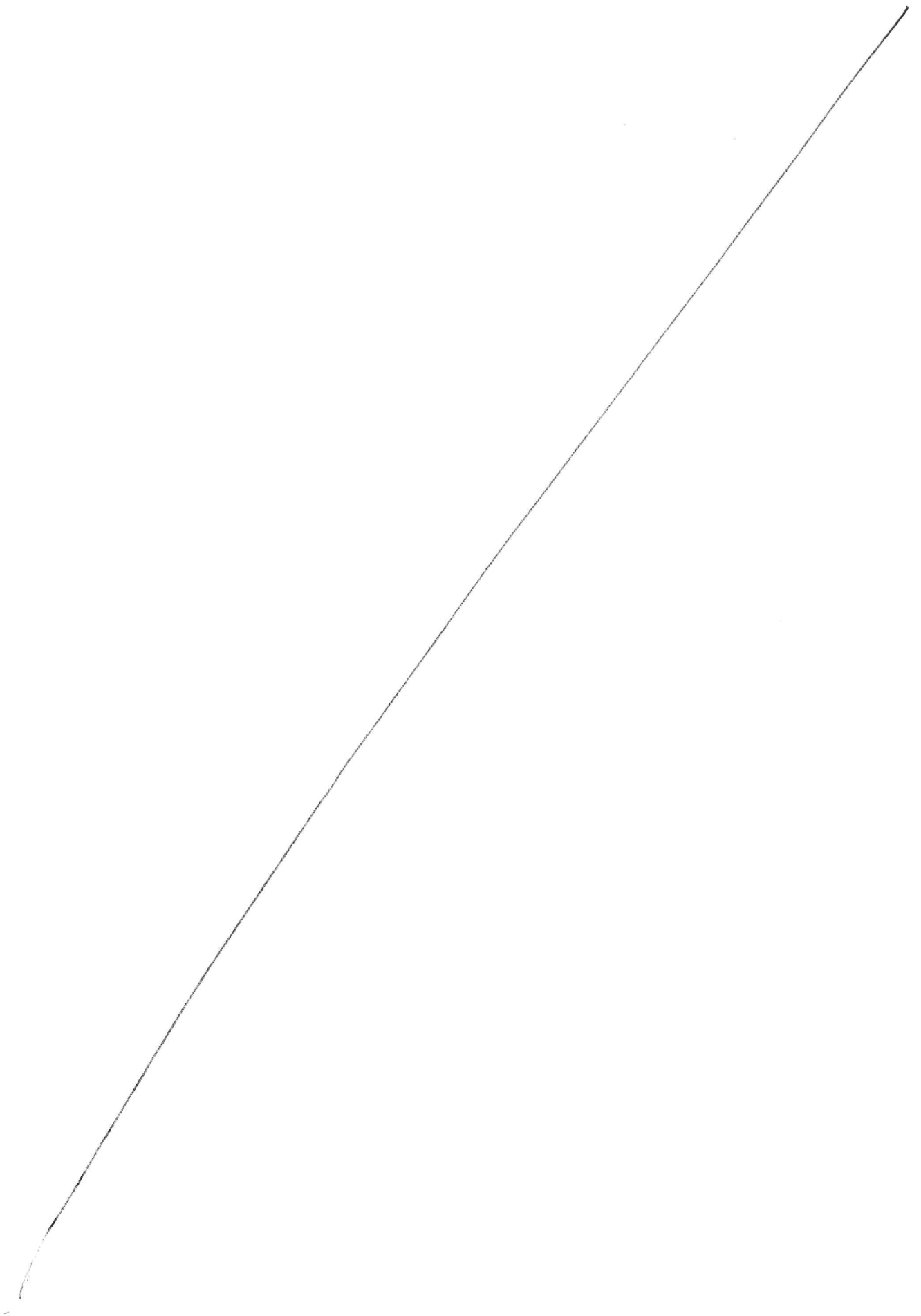
Stefano Scabian

Registrato a Cervignano del Friuli il **25 LUG. 2022**
al n. **1477** Serie **3** liquidati € **ESENTE**

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi

** Firma su delega del Libretto Provinciale*
F. De Luca





STATUTO

"ASSOCIAZIONE PRO MUSICA-RUDA APS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE PRO MUSICA-RUDA APS".

ARTICOLO 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in Ruda (UD) alla Via degli Alpini,4.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali tendenti allo sviluppo, all'affermazione, alla promozione, al potenziamento e alla diffusione dell'arte e della cultura musicale quali strumento di inclusione sociale in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'associazione si prefigge di:

- curare e organizzare l'alfabetizzazione musicale delle persone, al fine di favorirne la crescita umana in tutte le fasi della vita nell'ambito della valorizzazione dei rapporti intergenerazionali;
- sviluppare l'educazione alla musica dei minori in collaborazione con le famiglie, a sostegno del loro compito sociale ed educativo;
- promuovere la pratica della musica strumentale e vocale;
- diffondere la conoscenza della musica nelle sue varie forme quale strumento per l'equilibrata formazione intellettuale e per l'inclusione sociale;

Le finalità perseguite dall'Associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 comma 1 e nello specifico alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali

di interesse sociale con finalità educativa, secondarie lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previste dalla normativa vigente, con i seguenti obblighi in campo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 4 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - PATRIMONIO

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative versate dagli associati;
- dai contributi a qualsiasi titolo fatti dai soci fondatori, dai soci ordinari o da altri soggetti, sia pubblici che privati, ed impiegabili

per il perseguimento dei fini sociali che, con atto dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), sono specificamente destinati ad aumentare il patrimonio;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione;
- dalle elargizioni, erogazioni, lasciti e donazioni, fatte da enti o da privati;
- dalle rendite non utilizzate;
- da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti Nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione, nel rispetto delle proprie finalità, gestisce il proprio patrimonio con criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO III

ASSOCIATI

ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- volontari.

ARTICOLO 7 - SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

ARTICOLO 8 - SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le istituzioni e le associazioni, anche non riconosciute che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipino alle iniziative dalla stessa promosse.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% (cinquantapercento) del numero delle APS.

L'associazione non dispone limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ARTICOLO 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci minorenni esercitano i diritti a loro riconosciuti per il tramite dei soggetti ai quali è conferita la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto;
- di frequentare i locali in cui si svolge l'attività associativa e di partecipare a tutte le iniziative, manifestazione e spettacoli promossi dall'associazione;
- di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presentando domanda scritta all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dagli Organi Sociali;

- essere animati da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ARTICOLO 10 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 11 - RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE, ESCLUSIONE O RECESSO

La richiesta di associazione va effettuata mediante domanda scritta da inviare all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) e dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) l'assemblea decide l'esclusione dei soci fondatori o ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità superiore a sei mesi nel pagamento delle quote associative;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- inadempimento degli obblighi e dei doveri nascenti dal presente statuto

e dai regolamenti interni, ove adottati;

- compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'associazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV - ORGANI

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e ordinari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei soci viene convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente dell'associazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta agli aventi diritto spedita almeno otto giorni solari prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o altri mezzi elettronici che comunque assicurino la certezza della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni solari. La comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e garantire la corretta espressione del voto e la sua riservatezza quando richiesto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato tramite delega da conferirsi per iscritto. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione; in caso di assenza del Presidente, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile e dal D. Lgs 117/2017, salvo diverse maggioranze previste dal presente statuto.

ARTICOLO 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'associazione è amministrata dall' Organo di Amministrazione eletto dall'assemblea, composto da tre a sette membri. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2083 C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore indicando oltre alle informazioni previste co.6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) durano in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri, l'Organo di Amministrazione, provvederà alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione in relazione al numero dei voti ricevuti. I Consiglieri così

subentrati dureranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione. Esaurita tale lista si provvederà al reintegro alla prima Assemblea ordinaria dei Soci.

Qualora la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione venga meno, per qualsiasi causa, si dovrà convocare con la massima urgenza consentita l'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Ai componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento ai fini della funzione.

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente in caso di suo impedimento, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno, rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

L'Organo di Amministrazione deve essere convocato con avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, indirizzato a ciascun membro, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può anche essere fatta due giorni prima della seduta.

E' possibile l'intervento all'Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e garantire la corretta espressione del voto e la sua riservatezza quando richiesto.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo):

- ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- ha la facoltà di nominare consigli scientifici e di conferire incarichi a collaboratori e consulenti, stabilendone gli eventuali compensi;
- redige i regolamenti interni che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

- Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

ARTICOLO 18 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

convoca e presiede l'Assemblea dell'associazione e l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);

cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);

intrattiene i rapporti con le Autorità, le Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti;

vigila sul rispetto del presente statuto.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

TITOLO V - RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio dell'associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c.1 del D. Lgs 117/2017.

Entro il 31 (trentuno) marzo L'Organo di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso e lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Dopo l'approvazione deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'articolo 3 del presente statuto.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 22 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VII - ESTINZIONE E SCIoglimento

ARTICOLO 23 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue:

- quando il numero degli associati è inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge;
- per le altre cause di cui all'articolo 27 c.c.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 21 del Codice Civile e nei termini previsti dall'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25 - REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborare a cura dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) ed approvati dall'Assemblea dell'associazione.

ARTICOLO 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e relative norme attuative.

Registrato a Carignano del Friuli il **12 5 LUG. 2022**
 Allegato A all'atto n. 1477 Serie 3

IL COORDINATORE DI TEAM
 Guido Torazzi

* Firma su delega del Direttore Provinciale
 Paolo De Luca



